# N. 50013 di Repertorio ---- N. 33053 di Raccolta MODIFICA DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA Con la presente scrittura privata,

il signor **ARLETTI GIULIO** nato a Novellara (RE) il 18 agosto 1974, domiciliato a Moglia (MN) in Viale Coppini n. 5, nella sua qualità di Presidente del Comitato Esecutivo e legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta denominata "**LEGA ITALIANA RUGBY**" con sede in Viadana, Via Learco Guerra n. 12, c.f. 02731980203, costituita con scrittura privata autenticata nelle firme dal Notaio in Viadana Prof. Augusto Chizzini in data 27 maggio 2024 n. 49484/32612 Rep., registrata a Mantova il 6 giugno 2024 al n. 7498, con poteri in forza di statuto e di delega espressa nel citato atto costitutivo come oltre precisato,

## premesso che:

- con la predetta scrittura privata in data 27 maggio 2024 n. 49484/32612 Rep., tra le parti A.S.D. RUGBY LYONS con sede in Piacenza (PC), Via Rigolli n. 68 (c.f. 01277460331), FIAMME ORO RUGBY con sede in Roma (RM), Via Portuense n.1680 (c.f. 80183070582); MOGLIANO VENETO RUGBY SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Colelli n. 2 (c.f. S.R.L. COLORNO 1975 **SPORTIVA** 05328770267). RUGBY DILETTANTISTICA con sede in Colorno (PR), Via Sandro Pertini snc (c.f. S.R.L. **SPORTIVA** 02838410344), RUGBY **PETRARCA** DILETTANTISTICA con sede in Padova (PD), Via Gozzano n. 64 (c.f. 01912220280), RUGBY ROVIGO DELTA S.R.L. SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA con sede in Rovigo (RO), Via Alfieri n. 46 (c.f. 01405890292), RUGBY VIADANA 1970 S.R.L. SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA con sede in Viadana (MN), Via Guerra n. 12 (c.f. **RUGBY VICENZA ASSOCIAZIONE SPORTIVA** 02433860208). DILETTANTISTICA con sede in Vicenza (VI), Via Sant'Antonino n. 105(c.f. 80017450240), VALORUGBY EMILIA S.S.D. A R.L. con sede in Reggio Emilia (RE), Via Antonio Assalini n. 7 c.f. 02811500350), costituivano la predetta associazione non riconosciuta denominata "LEGA ITALIANA RUGBY":
- in data 10 novembre 2024 (duemilaventiquattro) è pervenuta all'associazione LEGA ITALIANA RUGBY la richiesta di integrazioni e modifiche dello statuto strumentali al riconoscimento e all'affiliazione presso la FERDERAZIONE ITALIANA RUGBY, come si evince dal parere redatto dall'Avv. Alessandro Biasiolo in data 10 novembre 2024 in cui "si rilevano possibili antinomie tra alcune clausole dello statuto associativo e le norme federali";
- le proposte integrazioni sono state concertate con l'Ing. Musiani, segretario generale della F.I.R.;
- l'art 7 del citato atto costitutivo della LEGA ITALIANA RUGBY prevede espressamente che "I sottoscriventi delegano il Presidente ad apportare qualsiasi modificazione formale necessaria alla pratica attuazione di quanto previsto dallo Statuto, eventualmente anche al fine di ottenere il riconoscimento dalla F.I.R. ai sensi del Regolamento Organico FIR."


Tutto ciò premesso, facente parte integrante e sostanziale della presente scrittura, conviene, in ossequio alle citate indicazioni pervenute dalla F.I.R. ed in esecuzione della delega di cui all'art. 7 dell'atto costitutivo,

Registrato a MANTOVA il 13 novembre 2024 al n.14721 serie 1T

esatti euro 245,00.

IL NOTAIO

F.to: AUGUSTO CHIZZINI



#### conviene

di adottare il nuovo testo dello statuto che viene allegato, nella sua veste aggiornata, alla presente scrittura sotto la lettera "A".

Letto, confermato e sottoscritto

#### F.to ARLETTI GIULIO.

N. 50013 di Repertorio ---- N. 33053 di Raccolta AUTENTICA DI FIRMA

Certifico io sottoscritto Prof. AUGUSTO CHIZZINI, Notaio in Viadana, iscritto nel Collegio Notarile di Mantova, che il signor **ARLETTI GIULIO** nato a Novellara (RE) il 18 agosto 1974, domiciliato a Moglia (MN) in Viale Coppini n. 5, della cui identità personale, qualifica e poteri di firma io Notaio sono certo, previa lettura da me datane allo stesso, non di quanto allegato per espressa dispensa ricevuta, ha apposto la sua firma, in mia presenza, in calce alla scrittura privata che precede, nonché a calce e a margine dell'allegato "A".

In Viadana (MN), nel mio studio in Via Cavallotti n.17, lì dodici novembre duemilaventiquattro (12/11/2024) essendo le ore 18,40.

F.to AUGUSTO CHIZZINI Notaio.

## Allegato "A" all'atto Rep.50013/33053.

# STATUTO LEGA ITALIANA RUGBY TITOLO I: NATURA E SCOPI

Art. 1 – Composizione.

La Lega Italiana Rugby, in seguito per brevità denominata LEGA, è costituita dai sodalizi sportivi affiliati alla FIR titolari dei diritti sportivi di partecipazione al Campionato Nazionale Assoluto di Eccellenza maschile opererà con la denominazione Lega Rugby Per Campionato Nazionale Assoluto di Eccellenza maschile ai fini del presente statuto, si intende il campionato di vertice del rugby italiano a prescindere da qualunque denominazione assunta.

Potranno essere associati anche altri sodalizi che si qualifichino in modo particolare per tradizione, attività svolta nell'ambito del rugby e che condividano gli scopi della presente associazione, come in seguito previsto. Art. 2 - Natura.

La Lega è costituita in forma di associazione non riconosciuta a carattere apartitico e aconfessionale, senza scopo di lucro.

La Lega è Ente autonomo ed è titolare di tutte le attribuzioni che discendono da tale autonomia.

E' titolare di tutte le attribuzioni conferitele dalla FIR, previo riconoscimento da parte della Federazione.

La Lega accetta e riconosce lo Statuto ed i Regolamenti della FIR e in particolare l'assoggettamento della Lega e dei suoi componenti alla Giustizia Sportiva Federale.

Art. 3 - Compiti e finalità.

La Lega ha lo scopo primario di promuovere e coordinare lo sviluppo del Rugby di vertice e di promuovere e coordinare l'attività delle sue associate anche fornendo alle stesse servizi di consulenza ed assistenza. A tal fine la Lega:

- a) tutela gli interessi dei sodalizi che la compongono;
- b) programma, organizza, disciplina e cura l'attività agonistica nell'ambito dei poteri e delle deleghe conferite dalla FIR;
- c) predispone progetti regolamentari adeguati alle esigenze di sviluppo del movimento sportivo del rugby;
- d) gestisce l'immagine della Lega e delle manifestazioni e tornei, qualora delegati da FIR, cui partecipano le sue associate nei rapporti con gli organi d'informazione, con l'industria e con le componenti qualificate dell'intero movimento rugbystico;
- e) organizza tornei e manifestazioni sportive qualora delegate dalla FIR, ed iniziative sportive finalizzate alla promozione del rugby di vertice;
- f) esercita le funzioni attribuitele dallo Statuto e dai regolamenti della FIR;
- g) rappresenta, nel caso di delega dell'esercizio da parte della Federazione ai sensi dell'art. 9.1 RO, i sodalizi partecipanti ai campionati nella negoziazione e gestione dei diritti collettivi di immagine, a carattere sia radiotelevisivo che promo-pubblicitario, rappresenta inoltre i sodalizi partecipanti nella tutela dei marchi collettivi ed in generale nella tutela di ogni altro interesse collettivo o comune di natura patrimoniale;
- h) si impegna a non svolgere alcuna attività che possa comportare, anche solo indirettamente, un pregiudizio per la Federazione;
- i) promuove ogni altra iniziativa ed espleta ogni altra funzione discendente



o correlata ai propri fini istituzionali.

La Lega potrà, inoltre, esercitare tutte quelle attività ritenute necessarie od utili per il conseguimento delle proprie finalità.

Art. 4 – Sede

La Lega ha sede in Viadana (MN), Via Learco Guerra n. 12.

E' data facoltà al Comitato Esecutivo di istituire sedi ed uffici secondari.

#### TITOLO II: SODALIZI

#### Art. 5 - Adesione dei Sodalizi

Sono associati alla Lega i sodalizi, ossia quelle associazioni sportive che, con qualunque forma giuridica, hanno i requisiti per partecipare al Campionato Nazionale Assoluto di Eccellenza Maschile, nonché i sodalizi che ne facciano richiesta e abbiano i requisiti di cui all'art. 1 nonché del Regolamento previsto dal successivo art. 17, lett. g.

Con l'associazione, i sodalizi espressamente accettano la normativa e le decisioni in vigore assunte dalla FIR e dalla Lega.

L'adesione ha termine solo per il verificarsi dei casi di cui agli art. 10 e 11.

## Art. 6 – Modificazioni interne dei sodalizi

Le modificazioni della natura giuridica e della struttura dei sodalizi e della composizione degli organi sociali dovranno essere comunicate per iscritto alla Segreteria della Lega entro gg. 30 dalla data della modificazione allegando la documentazione attestante le modifiche intervenute.

Tale documentazione ha effetto nei confronti della Lega solo in presenza di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che certifichi, sotto la sua personale responsabilità, la conformità della documentazione trasmessa agli originali tenuti agli atti del sodalizio.

La Lega ha diritto, in ogni momento, a semplice richiesta, di prendere visione e di estrarre copia degli atti relativi alla struttura dei sodalizi ed alla composizione degli organi sociali

#### Art. 7 – Struttura dei sodalizi

La forma di costituzione e la natura giuridica dei sodalizi sono irrilevanti nei riguardi della Lega, purché compatibili con le leggi dello Stato e con le norme emanate in materia dalla FIR e dal CONI ed a condizione che il contenuto degli Statuti dei sodalizi non sia in contrasto con lo Statuto ed i Regolamenti di Lega.

#### Art. 8 - Rappresentanza dei sodalizi

La rappresentanza di ciascun sodalizio presso la Lega spetta, nelle Assemblee Generali, unicamente al Presidente, al Vicepresidente al quale lo Statuto affidi le funzioni vicarie, all'Amministratore o Consigliere Delegato al quale siano conferiti pieni poteri di rappresentanza e firma o all'Amministratore Unico o ad un Delegato. In tale ultima ipotesi copia della delega dovrà essere depositata presso la Lega in originale.

Non possono rappresentare i sodalizi coloro che siano arbitri in attività, giocatori o tecnici in attività.

## Art. 9 – Diritti e obblighi dei sodalizi

I sodalizi aderenti hanno tutti i diritti e gli obblighi conferiti loro dallo Statuto e dai.Regolamenti di Lega.

In particolare, fermo quanto previsto dall'articolo 2 quarto comma dello statuto,i sodalizi aderenti si impegnano ad uniformarsi ad ogni deliberazione assunta dai competenti organi di Lega e ad accettarne le decisioni in tutte le vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico,

comunque attinenti all'attività sportiva o relative alla loro appartenenza alla Lega.

Ogni azione od omissione, dolosa o colposa, che violi tale impegno, sarà sanzionata sulla base di quanto previsto dall'apposito Regolamento di Disciplina come approvato dal Comitato Esecutivo.

Salva la preventiva autorizzazione della Lega, i sodalizi si impegnano inoltre a non intraprendere alcuna iniziativa che possa anche indirettamente e relativamente ai rapporti con i terzi, precludere o limitare l'autonomia negoziale della Lega, così come disciplinato dai Regolamenti di Lega ed in conformità con le direttive emanate dall'Assemblea.

I sodalizi devono essere muniti di un indirizzo di posta elettronica certificata da comunicare alla Lega.

Salvo diversa prescrizione, espressamente deliberata in relazione al caso specifico dal Comitato Esecutivo o dall'Assemblea, tutte le delibere sono notificate alle società mediante posta elettronica certificata e ritenute conosciute dalle stesse in mancanza di contestazione entro le 24 ore successive all'esito positivo dell'invio del messaggio.

#### Art. 10 – Esclusione.

I sodalizi sono esclusi dalla Lega qualora si verifichi uno dei seguenti casi: 1 estinzione del sodalizio;

2 perdita, per qualsiasi ragione, del diritto di partecipare al Campionato Nazionale Assoluto di Eccellenza salvo che ricorrano le condizioni di cui all'art. 1, comma 2, e l'assemblea si esprima favorevolmente per la permanenza del sodalizio nella associazione;

3 perdita di uno dei requisiti eventualmente previsti per l'adesione;

L'esclusione è dichiarata dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Comitato Esecutivo. Contro tale provvedimento non è ammesso impugnazione, fatta salva l'ipotesi di l'esclusione prevista dal precedente numero tre la quale sarà sempre impugnabile.

L'esclusione del sodalizio comporta la decadenza dei dirigenti del sodalizio da ogni diritto e dalle eventuali cariche ricoperte in seno alla Lega.

Ai sensi dell'art. 37 C.C. il sodalizio escluso non potrà chiedere la divisione del fondo comune, né accampare diritti sullo stesso.

## Art. 11 – Recesso dei sodalizi

La qualità di Associato, oltre che per le cause previste dal precedente art. 10, viene meno per recesso del sodalizio stesso.

La comunicazione della propria volontà di recedere dalla Lega deve essere inviata per iscritto al Comitato Esecutivo ed al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e diviene efficace al termine dell'esercizio sociale nel corso del quale c'è stata la comunicazione; in ogni caso il recesso non ha efficacia nei confronti dei contratti e accordi già sottoscritti dalla Lega.

I sodalizi dimissionari, al pari dei sodalizi esclusi, perdono ogni diritto conferito loro dallo Statuto o dai Regolamenti di Lega, nonché ogni altro diritto od aspettativa a carattere patrimoniale discendente dalla appartenenza alla Lega stessa.

I sodalizi dimissionari rimangono esposti alle obbligazioni contratte con la LEGA ed a tutti i provvedimenti sanzionatori adottati dai competenti organi. Resta inteso tra gli Associati che la Lega Italiana Rugby resterà operativa anche in caso di recesso degli Associati che determini la presenza in un numero dei medesimi Associati che partecipano al Campionato Nazionale

ANA GALT OO WINTOWN Assoluto di Eccellenza maschile inferiore ai 4/5 (circostanza questa che ne determina la riconoscibilità da parte della Federazione, a sensi dell'art. 8, terzo comma, dello statuto federale), a condizione che rimangano associati almeno sei sodalizi che partecipano al suddetto Campionato.

TITOLO III: STRUTTURA DELLA LEGA

Art. 12 - Organi della Lega.

Sono organi della Lega:

- le Assemblee Generali;
- il Presidente della Lega;
- il Comitato Esecutivo;
- il Collegio dei Revisori dei conti

La partecipazione a organi della Lega è gratuita.

Su delibera dell'Assemblea ai componenti di organi della Lega potrà essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute ed un eventuale gettone di presenza, nonché un eventuale compenso.

#### SEZIONE I: Assemblea

# Art. 13 - Composizione dell'Assemblea

Le assemblee generali possono essere a carattere ordinario e straordinario. Le assemblee generali sono composte da tutti i sodalizi aderenti.

Il Presidente della Lega ha diritto di voto se rappresentante di un sodalizio.

E' facoltà del Presidente della Lega invitare all'Assemblea altre persone ritenute utili allo svolgimento della stessa.

Art. 14 – Diritto di voto dei sodalizi

Ogni sodalizio ha diritto ad un voto e può essere raccolta al massimo una sola delega di altro sodalizio.

Dal momento dell'iscrizione al campionato le società nuove ammesse partecipano a pieno titolo alle attività assembleari ad eccezione della discussione ed approvazione del bilancio relativo all'anno in cui non facevano parte della Lega.

# Art. 15 - Convocazione dell'assemblea

Le assemblee generali sono convocate dal Presidente della Lega su delibera del Comitato Esecutivo a mezzo posta elettronica certificata inviata almeno 8 giorni prima della data fissata con l'indicazione del giorno, luogo e ora della riunione e con la specificazione dell'ordine del giorno. Su quest'ultimo potranno essere inseriti altri argomenti solo su richiesta di almeno un terzo dei sodalizi. In caso di urgenza le Assemblee potranno essere convocate con messaggio di posta elettronica certificata da spedire almeno tre giorni liberi prima della data fissata.

Sull'invito dovrà specificarsi che trattasi di convocazione urgente.

La convocazione delle Assemblee potrà essere richiesta anche da parte di un terzo dei componenti che dovranno indicare gli argomenti da trattare. In tal caso il Presidente dovrà convocare l'Assemblea entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

L'avviso di convocazione può prevedere che l'adunanza si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione omettendo in tal caso l'indicazione del luogo fisico in cui si dovrà svolgere la riunione oppure indicare il luogo fisico in cui si dovrà svolgere l'adunanza, che potrà tenersi anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Art. 16 – Verifica dei poteri

La verifica dei poteri dell'assemblea generale viene esercitata dal

Presidente.

Il Presidente nomina un Segretario che provvede alla verbalizzazione delle delibere dell'Assemblea.

Art. 17 – Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Generale Ordinaria si riunisce almeno 2 volte all'anno.

L'Assemblea, entro il 20 (venti) giugno esamina ed approva la relazione programmatica del Comitato Esecutivo ed il bilancio preventivo dell'anno in

Entro il 20 (venti) luglio sentita la relazione dei Revisori dei Conti, esamina ed approva la relazione del Comitato Esecutivo ed il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

L'Assemblea Generale Ordinaria della Lega inoltre provvede a:

- a) eleggere il Presidente della Lega, i componenti del Comitato Esecutivo;
- b) impartire al Comitato Esecutivo le direttive generali e le strategie da seguire;
- c) nominare eventualmente un Tesoriere;
- d) nominare eventualmente un Segretario Generale;
- e) nominare i Consulenti ed il personale ritenuto necessario determinando il relativo compenso ed inquadramento;
- f) all'eventuale nomina di un Presidente Onorario della Lega con diritto di partecipazione consultiva alle assemblee di Lega;
- g) ammettere i sodalizi ai sensi del secondo comma art. 1, dello Statuto. A tale riguardo, su proposta del Comitato Esecutivo, deve preventivamente approvare un Regolamento di attuazione con il quale si disciplinano in via generale i presupposti di ammissione dei predetti sodalizi;
- h) escludere i sodalizi nei casi espressamente previsti dallo Statuto.
- E' competente a discutere e deliberare sulle attività della Lega in relazione agli interessi comuni dei sodalizi aderenti.
- E' data facoltà all'Assemblea di avvalersi, predeterminando il compenso, di consulenti nei vari settori di attività della Lega ai quali potranno essere affidate deleghe di funzioni da parte dei vari Organi Statutari.

L'Assemblea Generale Ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione ed in seconda convocazione, che si potrà tenere anche nella stessa giornata a distanza di un'ora, con la presenza di almeno la metà più uno dei sodalizi aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Art. 18 - Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea Straordinaria si riunisce ogni qualvolta il Comitato Esecutivo lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei sodalizi con l'indicazione degli argomenti all'Ordine del Giorno.

La richiesta deve essere inoltrata alla Presidenza della Lega che provvede alla convocazione dell'Assemblea nei termini previsti al precedente art. 15.

L'Assemblea Straordinaria è competente in via esclusiva a deliberare sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento della Lega, sulla approvazione e modifica dei Regolamenti di Lega ed in ordine alla assunzione di partecipazioni in società e alle delibere da prendere in società partecipate.

L'Assemblea Straordinaria, in prima convocazione ed in seconda convocazione, da tenersi almeno due ore dopo quella stabilita per la prima, delibera validamente con il voto favorevole di almeno due terzi dei sodalizi aderenti.



# Art. 19 - Svolgimento dei lavori

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente della Lega o da chi ne fa le veci.

Nelle Assemblee chiamate ad eleggere il Presidente della Lega le funzioni presidenziali sono sempre svolte da altra persona eletta dall'assemblea.

L'Assemblea delibera validamente sui soli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Spettano al Presidente la direzione dell'Assemblea e la determinazione delle modalità procedurali, compresa la limitazione di tempo per gli interventi, la scelta del metodo di votazione. Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale a discrezione del Presidente, salvo le votazioni per le elezioni delle cariche associative che debbono avvenire per scrutinio segreto.

In caso di parità di voti la proposta o la mozione presentata è respinta.

Il verbale dell'assemblea dovrà essere trasmesso a tutti gli associati.

L'Assemblea si può svolgere, tutto o in parte, per audio/videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: a) che sia presente nel luogo di convocazione, qualora indicato nell'avviso di convocazione, il segretario della riunione, se nominato, che provvederà alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

# Art. 20 – Efficacia delle decisioni

Le decisioni assunte in Assemblea sono vincolanti per tutti i sodalizi aderenti, anche se non presenti all'adunanza. Ogni eventuale impugnazione e/o contestazione dovrà esser effettuata entro 30 (trenta) giorni dallo svolgimento dell'Assemblea.

#### Art. 21 – Eleggibilità

E' eleggibile alla carica di Presidente, di Consigliere o di Revisore della Lega colui il quale al momento delle elezioni non ricopra la qualsiasi carica elettiva nazionale o territoriale della FIR (fatti salvi eventuali componenti di diritto) o qualsiasi carica elettiva centrale o territoriale CONI, salvo che prima delle elezioni dichiari espressamente di rinunciare, qualora eletto, alla carica ricoperta in seno alla Federazione.

Sono eleggibili alla carica di componenti il Comitato Esecutivo coloro che siano in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- siano Presidenti, Vicepresidenti, Amministratori e/o Consigliere Delegato o Procuratori Generali in carica di un sodalizio aderente alla Lega;
- al momento dell'elezione elezioni non ricopra qualsiasi carica elettiva nazionale o territoriale della FIR (fatti salvi eventuali componenti di diritto) o qualsiasi carica elettiva centrale o territoriale del CONI salvo che prima delle elezioni dichiarino espressamente di rinunciare, qualora eletti, alla carica ricoperta in seno alla Federazione;
- siano in possesso dei requisiti di eleggibilità alle cariche federali di FIR. Inoltre, l'Assemblea può nominare, nel limite massimo di 2 (due), quali

membri del Comitato Esecutivo chi, pur non avendo i requisiti sopra indicati, per capacità, professionalità, impegno, conoscenze comprovate nel mondo del Rugby italiano o Internazionale possa dare il proprio contributo per il raggiungimento degli scopi associativi. Tali membri non potranno essere nominati Segretario generale.

#### Art. 22 - Decadenza

I componenti del Comitato Esecutivo ed il Presidente decadono dal proprio incarico nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti motivi:

- a) sia escluso dalla Lega il sodalizio presso il quale siano tesserati in qualità di dirigenti o siano legati da rapporto sociale o associativo;
- b) manchi o sia perduto successivamente uno o più dei requisiti di eleggibilità contemplati dall'articolo precedente, come la perdita del titolo sportivo salvo quanto previsto dalla successiva lett. e);
- c) per dimissioni volontarie;
- d) per mancata partecipazione immotivata a tre consecutive riunioni del Comitato Esecutivo;
- e) la società di appartenenza cambi categoria nel periodo di vigenza della carica, salvo che rimanga associata ai sensi del primo comma dell'art. 1 dello Statuto.

L'intero Comitato esecutivo decade qualora venga meno per qualsiasi causa la metà dei componenti il Comitato stesso.

In tale caso il Presidente convoca l'assemblea elettiva che dovrà essere celebrata entro 30 giorni dall'evento.

In caso di decadenza di uno o più componenti, che non comporta il venire meno della metà del Comitato, si procederà alla necessaria integrazione alla prima assemblea utile. Il o i consiglieri subentranti decadranno alla scadenza naturale del mandato del Comitato di cui fanno parte. Nell'ipotesi di decadenza del Presidente, il Comitato deve con urgenza convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

## Art. 23 - Il Comitato Esecutivo: composizione

Il Comitato Esecutivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti, come determinato dall'Assemblea Ordinaria quando procede alla loro elezione.

Le operazioni di voto per l'elezione del Presidente e dei Consiglieri avvengono attraverso schede separate.

Nell'ipotesi che al primo scrutinio due o più candidati alla Presidenza ottengano lo stesso numero di voti, si procederà al ballottaggio tra gli stessi. Analogamente si procederà per i Consiglieri.

- Il Comitato Esecutivo rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
- Al proprio interno, alla sua prima riunione utile, nomina uno più Vicepresidenti.
- E' facoltà del Presidente invitare alle riunioni del Comitato Esecutivo consulenti o esperti del settore.

Art. 24 – Attribuzioni del Comitato Esecutivo

- Il Comitato Esecutivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno.
- Il Comitato Esecutivo dovrà essere convocato dal Presidente ove ne facciano richiesta due o più Consiglieri.
- E' convocato senza formalità dal Presidente almeno tre giorni prima della



riunione.

L'avviso di convocazione può prevedere che l'adunanza si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione omettendo in tal caso l'indicazione del luogo fisico in cui si dovrà svolgere la riunione oppure indicare il luogo fisico in cui si dovrà svolgere l'adunanza, che potrà tenersi anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'adunanza si può svolgere, tutto o in parte, per audio/videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: a) che sia presente nel luogo di convocazione, qualora indicato nell'avviso di convocazione, il segretario della riunione, se nominato, che provvederà alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Le riunioni del Comitato sono valide quando sono presenti almeno tre dei

suoi componenti.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Il Comitato Esecutivo organizza l'attività della Lega e delibera in merito a quanto non sia riservato alla competenza dell'Assemblea.

In particolare:

- a) convoca l'Assemblea generale;
- b) conferisce il mandato per la stipula di contratti nell'interesse, in nome e per conto dei propri associati;
- c) cura l'ordinaria amministrazione;
- d) svolge le funzioni espressamente delegate dall'assemblea;
- e) emana ogni provvedimento straordinario avente carattere di urgenza di ordine sportivo, organizzativo e finanziario per la migliore efficienza e regolarità della Lega sottoponendolo alla ratifica dell'assemblea alla sua prima riunione utile;
- f) cura i rapporti esterni (FIR, Aziende, ecc.) secondo le direttive generali impartite dall'Assemblea;
- g) redige il bilancio preventivo, quello consuntivo e la relazione programmatica;
- h) propone all'assemblea l'ammissione dei sodalizi ai sensi del secondo comma dell'art. 1 dello Statuto.
- i) compie ogni altro atto ed effettua ogni altra operazione che paia idonea a favorire il buon andamento della Lega Italiana Rugby;

Art. 25 – Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione.

Al pari del Comitato esecutivo rimane in carica due anni e può essere rieletto.

Può essere eletto Presidente di Lega anche il rappresentante di un sodalizio associato o altra persona purché tesserata con la FIR.

Il Presidente dirige e coordina l'opera degli organi esecutivi e deliberativi della Lega, di cui regola le deliberazioni e ne garantisce la corretta

esecuzione. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito, in ogni sua funzione dal Vicepresidente nominato dal Comitato Esecutivo.

Art. 26 – Il Segretario Generale

L'Assemblea Ordinaria, su proposta del Comitato esecutivo, può procedere alla nomina di un Segretario Generale che cura l'aspetto gestionale, organizzativo ed amministrativo della Lega ed esercita le funzioni espressamente attribuitegli dal presente Statuto e dai Regolamenti di Lega.

Egli dà esecuzione alle deliberazioni del Comitato Esecutivo e dell'Assemblea, sovrintende alla redazione dei verbali delle loro riunioni.

Ha diritto di partecipare senza diritto di voto a tutte le riunioni degli organi collegiali, salvo che non vi partecipi ad altro titolo.

L'Assemblea Ordinaria, al momento della designazione, ne fissa i compensi, la durata dell'incarico e i compiti operativi e di rappresentanza mediante conferimento di idonea procura.

Art. 27 Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti. Le riunioni saranno valide alla presenza di almeno due dei suoi componenti.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o un componente da lui delegato partecipa di diritto

all'assemblea di Lega e alle riunioni del Comitato Esecutivo.

Possono essere nominate anche persone estranee ai sodalizi associati Lega. Almeno due dei componenti effettivi ed uno dei supplenti dovranno essere iscritto al registro dei revisori contabili.

I componenti il Collegio vengono eletti a maggioranza semplice dei voti. I tre candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti risulteranno eletti quali membri effettivi, mentre i due candidati che avranno ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore saranno eletti quali membri supplenti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria della

Lega e ne riferisce all'Assemblea presentando l'apposita relazione, nonché svolge tutti gli altri incarichi esplicitamente assegnatoli dal presente statuto.

Di ogni riunione del Collegio viene redatto regolare verbale a cura del Presidente.

Il Collegio rimane in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

TITOLO V: IL PATRIMONIO - GESTIONE

Art. 28- Contributi.

Le spese e gli oneri relativi alla gestione della Lega sono a carico delle società che ne fanno parte. A tal fine le società sono tenute al versamento dei contributi così determinati:

- la quota annuale di associazione alla Lega stabilita annualmente dall'Assemblea di Lega;
- ogni altro contributo specificatamente destinato alla Lega per delibera Federale o degli Organi di Lega.

Art.29 - Patrimonio

Compongono il patrimonio della Lega i contributi ed i proventi di cui all'art. 28, i proventi di diffusione radio-televisiva e di abbinamento e/o sponsorizzazione del campionato del Campionato Nazionale Assoluto di Eccellenza nel caso di delega della FIR ai sensi dell'art. 9.1 RO, i proventi



derivanti dalle cessioni dei diritti di immagine, dall'organizzazione di manifestazioni e tornei, qualora delegati dalla FIR, nonché ogni altra entrata derivante anche da lasciti e/o donazioni.

Art.30 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale e la gestione finanziaria sono suddivisi in annualità che hanno inizio il primo luglio di ciascun anno e termina il 30 (trenta) trenta giugno successivo.

Art.31 – Gestione entrate e spese

Le entrate di cui all'articolo 28 sono destinate alla copertura delle spese di gestione della Lega e dei servizi resi anche indirettamente dalla Lega alle proprie associate.

Art.32 – Diritti di diffusione radiotelevisiva e contratti promo pubblicitari I diritti soggettivi di immagine sono e rimangono di esclusiva dei sodalizi.

I sodalizi aderenti all'associazione, cedono alla Lega la gestione dei diritti collettivi di immagine (campionato, tornei, coppe e in genere ogni manifestazione collettiva nazionale), e, previa necessaria delega della FIR ai sensi dell'art. 9.1 RO, sarà pertanto di esclusiva pertinenza della Lega, cui competono altresì i relativi proventi, la stipula di accordi e contratti per la diffusione radio-televisiva in chiaro per quanto riguarda le partite dei sodalizi aderenti partecipanti a manifestazioni a carattere collettivo, salvo la diffusione tramite emittenti radio-televisive a carattere locale previa autorizzazione del Comitato Esecutivo.

TITOLO VI: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 33 - Scioglimento della Lega.

Lo scioglimento della Lega è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il quorum previsto dall'articolo 18.

In sede di scioglimento l'Assemblea stabilirà i criteri per la liquidazione nominando tra i dirigenti dei sodalizi associati uno o più liquidatori per i quali fisserà i poteri.

L'eventuale residuo al termine della procedura di liquidazione verrà devoluto ad altre associazioni senza scopo di lucro aventi finalità analoghe nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto FIR e dal codice civile.

Art. 34 – Regolamento della Lega ed altre norme applicabili

La Lega è disciplinata, oltre che dal presente statuto, anche dai Regolamenti predisposti dal Comitato Esecutivo ed approvati dall'Assemblea.

Per quanto ivi non contemplato la Lega stessa disciplinata dalle norme della vigente legislazione statale nonché dalle norme contenute negli Statuti e Regolamenti del C.O.N.I. e della F.I.R., nonchè del codice civile.

F.to ARLETTI GIULIO - AUGUSTO CHIZZINI Notaio.

E' copia conforme all'originale, in carta libera, che si rilascia per i soli usi consentiti dalla legge.

Viadana, lì 13 novembre 2021

